

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 162 DEL 31/12/2012

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2013/2015.

Il Segretario Generale,

premessi che questa Camera di Commercio da diversi anni si avvale di un servizio di brokeraggio assicurativo volto ad assistere l'Ente nella predisposizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione stipulati a copertura dei rischi derivanti dalle proprie attività;

osservato che l'attuale contratto di durata triennale stipulato con GPA spa scade il prossimo 31.12.2012;

rilevato che, attualmente, non risultano disponibili strumenti di acquisto (convenzioni, Mercato Elettronico, ecc.) messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalla centrale regionale di committenza, relativamente alla tipologia del servizio di cui trattasi;

dato atto che il servizio di brokeraggio è gratuito per l'Ente e che il Broker percepisce il proprio compenso direttamente dalle varie Compagnie assicuratrici;

considerato che sulla base delle provvigioni percepite dal broker (11% sul premio imponibile) nell'ultima annualità, il valore triennale stimato del contratto ammonta a circa 11.000 euro, e pertanto la fornitura rientra nell'ambito delle acquisizioni in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

rilevato inoltre che il servizio di brokeraggio, è annoverato alla lettera e) della voce Servizi" di cui all'art. 7 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia" dell'Ente camerale, redatto in attuazione dell'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti;

ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto, per il prossimo triennio 2013 – 2015 – mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto;

vista la comunicazione del 13.11.2012 in atti al prot. 20131, con la quale la società GPA manifesta l'interesse e la disponibilità a sottoscrivere un nuovo incarico di brokeraggio fornendo all'Ente camerale attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi;

osservato che il servizio in precedenza fornito da GPA si è caratterizzato per puntualità ed efficienza operativa e come tale è stato unanimemente apprezzato;

ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula di un nuovo contratto triennale di brokeraggio assicurativo con GPA Spa con sede a Milano ed ufficio operativo sito in Pavia – Corso Strada Nuova, a far tempo dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015;

vista la bozza di disciplinare d’incarico, allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante;

rilevato che il codice CIG da utilizzare nel contratto in oggetto verrà acquisito per ogni singolo contratto di assicurazione stipulato dall’Ente camerale con le varie compagnie;

d e t e r m i n a

1. di affidare alla società GPA Spa con sede a Milano ed ufficio operativo sito in Pavia – Corso Strada Nuova, il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa dell’Ente, per il triennio 2013/2015;
2. di approvare il disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Pavia, 31 Dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti



VISTO CONTABILE  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  
 NON HA RILEVANZA CONTABILE  
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI  
CAPITOLI DI BILANCIO  
DATA, 31/12/2012

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
(Rag. Paola Braga)





Camera di Commercio  
Pavia

*Allegato alla determinazione del Segretario Generale*

*n° 162 del 31/12/2012*

## **Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo**

### **Tra**

La Camera di Commercio di Pavia con sede a Pavia, Via Mentana, 27, Codice Fiscale 80000590184, Partita IVA 00465100188, in persona del Segretario Generale, Federica Pasinetti,

e

Il Broker GPA S.p.A., con sede legale a Milano, Via Melchiorre Gioia n.124, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B00098643, codice fiscale e partita IVA 10058820159, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Signor Umberto Occhipinti, nel prosieguo denominato Broker:

si conviene e stipula quanto segue.

### **1. Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti la Camera di Commercio, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo alla Camera di Commercio, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi della Camera di Commercio in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitoli con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto della Camera di Commercio di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando la Camera di Commercio venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire alla Camera di Commercio la continuità della copertura assicurativa;





- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari della Camera di Commercio, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

### **2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker**

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

### **3. Divieti e obblighi a carico del broker**

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Camera di Commercio;
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Camera di Commercio senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- d. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse della Camera di Commercio osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- e. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
- f. La Camera di Commercio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

### **4. Compensi del Broker**

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Camera di Commercio al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

### **5. Obblighi a carico della Camera di Commercio**

La Camera di Commercio, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;





- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative della Camera di Commercio stessa;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

## **6. Prerogative della Camera di Commercio**

Restano di esclusiva competenza della Camera di Commercio:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Camera di Commercio;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

## **7. Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Camera di Commercio, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Camera di Commercio e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Camera di Commercio stessa.

## **8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi**

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato la Camera di Commercio da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

## **9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata**

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, la Camera di Commercio si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

## **10. Durata dell'incarico**

L'incarico viene affidato per la durata di anni tre e, precisamente, dal 1.1.2013 al 31.12.2015.





In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

### **11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

### **12. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

In caso di esito negativo della mediazione, le controversie possono essere devolute in via esclusiva ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Pavia,

Camera di Commercio di Pavia

Il Broker

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

GPA S.p.a.